



COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo



Registro Generale delle Determinazioni N° **134**

DETERMINAZIONI CONTABILITA'-FINANZE
DETERMINAZIONE N° 33 del 24/07/2024

Oggetto: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE S.P. 63, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA CORNI, VIA FANTONI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA S.P. 63, VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CERETE PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE

In esecuzione:

- Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05/08/2000, relativa alla definizione e approvazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali e s.m.i.;
- Dei Decreti del Sindaco n. 5/2024 di nomina dei responsabili dei servizi di Gestione del territorio, Segreteria/Affari Generali e Contabilità – Finanze;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 09 maggio 2024 presso il Comune di Onore (BG) è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto di appalto di lavoro avente ad oggetto “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE S.P. 63, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA CORNI, VIA FANTONI E REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA S.P. 63, VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COM” – Repertorio n. 330/2024;

PRESO ATTO che in virtù del valore del rapporto contrattuale, in data 18.03.2024 sono stati versati e riscossi presso la Tesoreria del Comune di Onore (BG) complessivi € 2.417,23 a titolo di diritti di rogito;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27 luglio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo;

RICHIAMATO

- l'art. 10 del DL 90/2014, in vigore del 19/08/2014, con il quale è stata abrogata la ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario comunale, Ministero dell'Interno (già AGES) e Comune, attribuendo a quest'ultimo l'intero importo;
- il comma 2/bis del citato art. 10, introdotto con la Legge di conversione n. 114/2014, con il quale è stato disposto che, a partire dagli atti rogati dal 19 agosto 2014, nei Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale o nel caso di Segretario comunale senza qualifica dirigenziale, sia attribuito a quest'ultimo il 100% dei diritti di rogito e, comunque, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti N. 18/SEZAUT/2018/QMIG, in data 30/07/2018, che espressamente prevede:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”

RILEVATO che, riguardo alla quantificazione del tetto del quinto, la Corte dei Conti Liguria (deliberazione n. 74/2019/QMIG) ha stabilito che ai fini del computo del “quinto dello stipendio in godimento si cumulino gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, di titolare, come reggente o a scavalco”;

VERIFICATO che presso il comune di Onore non è impiegato personale dipendente con qualifiche dirigenziali;

CONSIDERATO che:

- le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi (contributivi e previdenziali), i quali devono essere ripartiti tra Ente e Segretario secondo il sistema ordinario di riparto ovvero ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza;
- l'IRAP sulle somme corrisposte, resta a carico del bilancio dell'Ente Locale in quanto, avendo natura tributaria, non può che gravare sul datore di lavoro;

RITENUTO per quanto sopra di procedere all'attribuzione della quota spettante al Segretario Comunale pari ad € 1.952,53 (diritti riscossi € 2.417,23 – CPDEL 23,80%), trasferendo la somma complessiva di € 2.583,19 (diritti di rogito + CPDEL + IRAP 8,50% a carico del bilancio dell'Ente) al Comune di Cerete capo-convenzione di segreteria, affinché provveda alla successiva liquidazione al Segretario Comunale, nel rispetto dei limiti di legge;

DATO ATTO che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- b) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- lo Statuto del Comune di Onore;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Onore;
- il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Onore;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2023 “Approvazione schema di bilancio 2024/2026 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2023 “Approvazione schema di documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2024-2026.”;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che in data 18.03.2024 sono stati riscossi a titolo di diritti di rogito € 2.417,23 in virtù della stipula del contratto Rep. N. 330/2024;
2. DI DARE ATTO che, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, la quota spettante al Segretario comunale – dr. Mattia Signorelli – è pari ad € 1.952,53 (diritti riscossi € 2.417,23 – CPDEL 23,80%);
3. DI TRASFERIRE la somma complessiva di € 2.583,19 (diritti di rogito + CPDEL + IRAP 8,50%) al Comune di Cerete, capo-convenzione di segreteria, affinché provveda alla successiva liquidazione al Segretario Comunale, nel rispetto dei limiti di legge;
4. DI PROCEDERE alla registrazione dell'impegno di spesa di € 2.583,19, con imputazione al capitolo 1061/10, codice di bilancio: 01.02-1.04.01.02.003, del bilancio di previsione 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la capacità finanziaria sottoscritto del Responsabile del Servizio Finanziario;
7. DI DICHIARARE che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
8. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

Li, 24/07/2024

Il Responsabile del Servizio
BARZASI SIMON

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.